**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80**

**Testo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale -**

**Serie generale - n. 136 del 9 giugno 2021), coordinato con la legge**

**di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (in questo stesso S.O.),**

**recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'**

**amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale**

**all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e**

**per l'efficienza della giustizia.». (21A04886)**

*(GU n.188 del 7-8-2021 - Suppl. Ordinario n. 28)*

 Vigente al: 7-8-2021

Capo I

Modalita' speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e
per il rafforzamento della capacita' funzionale della pubblica
amministrazione

Avvertenza:

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'

dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di

facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che

di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui

riportati.

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ***((...))***.

 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

 Art. 1

Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il

 conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR

 da parte delle amministrazioni pubbliche

 1. Al di fuori delle assunzioni di personale gia' espressamente

previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito

«PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli

18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di

interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR

esclusivamente le spese per il reclutamento di personale

specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la

diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli importi che

saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro

economico del progetto. Il predetto reclutamento e' effettuato in

deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle

amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di tali spese a carico

del PNRR e' oggetto di preventiva verifica da parte

dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui

all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di

concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -

Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle

finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai

servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui

ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al

presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il

fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In

caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il

personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facolta'

assunzionali verificate.

 2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del

personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR,

le amministrazioni di cui al comma 1 possono ricorrere alle modalita'

di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti

di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui

al presente articolo possono essere stipulati per un periodo

complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la

durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole

amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali

contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale

e' riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o

prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non

piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli

obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce

giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi

dell'art. 2119 del codice civile.

 3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei

rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera

b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di

concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una

riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto

personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto

servizio per almeno trentasei mesi. I bandi di concorso per il

reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come

documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati

ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui

all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

 3-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

 4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalita'

ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1,

possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di

personale con contratto di lavoro a tempo determinato per

l'attuazione dei progetti del PNNR mediante le modalita' digitali,

decentrate e semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1°

aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai

sensi del citato art. 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se

due o piu' candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle

operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, e'

preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,

comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per

il reclutamento del personale di cui al presente comma sono

pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una

base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento

di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

 4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4 possono essere

utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del PNRR.

 5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,

attraverso il portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7,

della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai

quali possono iscriversi, rispettivamente:

 a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai

sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso

dell'attestazione di qualita' e di qualificazione professionale dei

servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,

rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del

Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione

in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della

legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di

incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui

all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 b) personale in possesso di un'alta specializzazione per

l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

 6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni corrispondenti alle

diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti

territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto,

dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita'

per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione,

l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni,

il limite al cumulo degli incarichi, le modalita' di aggiornamento

dell'elenco e le modalita' semplificate di selezione comparativa e

pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la

Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente

comma sono tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale

di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al presente comma

sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma

7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale

alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale

dell'amministrazione.

 7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera

a), il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per

l'iscrizione nell'elenco:

 a) (soppressa);

 b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine

professionale comunque denominato;

 c) non essere in quiescenza.

 7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5,

lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori

requisiti, le modalita' e i termini per la presentazione delle

domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5, lettera

a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.

4.

 8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le documentate esperienze

professionali maturate nonche' il possesso di titoli di

specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio

della professione, purche' a essa strettamente conferenti. Le

amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di

acquisire, invitano almeno quattro professionisti o esperti, e

comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere, tra

quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio

selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

 9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b),

avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi

dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione

della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il

diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di

graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai

fini della stipula dei contratti.

 10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta

specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o

specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori

scientifici o ambiti professionali strettamente correlati

all'attuazione dei progetti:

 a) dottorato di ricerca o master universitario di secondo

livello;

 b) documentata esperienza professionale qualificata e

continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti

pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o

dell'Unione europea.

 11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le

procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate

dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 4 del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi

dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui

all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando e'

definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento

della procedura.

 12. Fermo restando l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al

presente articolo sono composte nel rispetto del principio della

parita' di genere.

 13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo

determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e' equiparato, per

quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e

ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III,

posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro

del personale del comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si

applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli

economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi

ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015.

 14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti

e per le medesime finalita', possono procedere ad assunzioni a tempo

determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali

vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato.

 14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si

applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165.

 14-ter. Al comma 8 dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56,

le parole: «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:

«fino al 31 dicembre 2024».

 15. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR

possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui

all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative

a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli

interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono

conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti

delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente per

ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto

previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono

conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi

dirigenziali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti

per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque

non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono

riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline

scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

 15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la coesione

territoriale la piena operativita' organizzativa e funzionale in

relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del

programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai

fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al

2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale

previsti nella dotazione organica dell'Agenzia possono essere

conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli della

medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all'art. 19,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 15-ter. All'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo le parole: «correlate professionalita'» sono inserite le

seguenti: «o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da

selezionare»;

 b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale

reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione

territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al

presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili

rivestiti e alle funzioni da svolgere».

 15-quater. All'art. 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021,

n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.

76, le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi,

il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale» sono

sostituite dalle seguenti: «ai fini del punteggio finale» e dopo il

terzo periodo e' inserito il seguente: «Il bando puo' prevedere che

il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia

aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato

conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di

reclutamento».

 15-quinquies. All'art. 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n.

56, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi previsti ai

commi 1 e 4 nonche'» sono soppresse;

 b) dopo le parole: «concorsi pubblici» sono inserite le seguenti:

«nonche' di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle

procedure concorsuali anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge

1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

maggio 2021, n. 76».

 16. Alle attivita' di cui al presente articolo il Dipartimento

della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta

titolarita' di attuazione, le disposizioni del presente articolo si

applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche

amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a

carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al

PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,

limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5,

lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto

previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo

costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo

comma, della Costituzione.

 17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilita' del

personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento

secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione

pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione

relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in

formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e

ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono

partecipare a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del

presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Art. 1 bis

Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della

 cultura

 1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il

funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze

archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR,

per il triennio 2021-2023 e' autorizzato ad assumere, con contratto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure

concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui

all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della

vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di

mobilita', un contingente pari a duecentosettanta unita' di personale

non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare

nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni

centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

 a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di

laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in

archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di

specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di

secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio

culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di

studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli

equipollenti;

 b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma

di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341,

e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di

alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di

specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di

archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura

istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure

dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di

durata biennale in beni archivistici o equivalente.

 2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1

definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia

archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica

amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis), del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

 3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di

personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il

funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze

archivistiche, nonche' di consentire l'attuazione degli interventi

previsti nel PNRR, il Ministero della cultura puo' autorizzare

incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'art.

7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la

durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed

economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per

un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro

il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione

generale Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto

degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della

procedura.

 4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati,

previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso,

alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

 5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del

patrimonio culturale, il Ministero della cultura e' autorizzato a

coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari

a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica

nonche' delle facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a

legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente,

le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree

funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti

graduatorie regionali di merito, gia' approvate alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative

alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente,

all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in

ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione

utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per

cento per ciascuno dei profili professionali per i quali

originariamente sono state indette le relative procedure interne.

 6. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad avvalersi della

societa' Ales S.p.a. per l'attuazione degli interventi previsti nel

PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre

2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto la societa' Ales S.p.a. e'

qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalita' di

cui al primo periodo, alla societa' Ales S.p.a. e' assegnato un

contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021

al 2026.

 7. La misura massima del 15 per cento di cui all'art. 24, comma 3,

primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, puo' essere

incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessita' di dare

attuazione al PNRR.

 8. All'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2022».

 9. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 324 e'

abrogato.

 10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2027.

 11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro

12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle

proprie facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a

legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari

a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2024, si provvede:

 a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,

mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti

dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9;

 b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di

euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.

 Art. 2

Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro

 professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione

 1. Nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47,

comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con decreto

del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro

dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca e il

Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le amministrazioni pubbliche

possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per

l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle

more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali

di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonche' per

l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari.

A tal fine e' istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito

fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestito dal Dipartimento

della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno

2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce

limite di spesa.

 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000

per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 Art. 3

Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento

 del merito

 1. All'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il

comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

 «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del

personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e

degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte

aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore

area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le

progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalita'

stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle

capacita' culturali e professionali e dell'esperienza maturata e

secondo principi di selettivita', in funzione della qualita'

dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso

l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno

il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso

dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche

fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa

basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli

ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti

disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali

ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso

all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli

incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti

professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto

per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza

tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al

secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e

professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate

dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in

deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso

all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede

nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato disponibili a legislazione vigente».

 2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio

di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di

finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e

modalita' da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali

di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale

finalita'.

 3. All'art. 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo

il comma 1, sono inseriti i seguenti:

 «1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in

aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate

dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i

bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la

valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali,

anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro

osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie

e standard riconosciuti.

 1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei

posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di

formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai

fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei

posti residui disponibili sulla base delle facolta' assunzionali

autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica amministrazione al

personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli

di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno

cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale

di cui al presente comma e' selezionato attraverso procedure

comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che

tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei

titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori

rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale,

e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche'

della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a

quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad

assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni

individuali. Una quota non superiore al 15 per cento e' altresi'

riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a

tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di

livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono

gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e

orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla

valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard

riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione

professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di

competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano

agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125».

 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'art. 19,

comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano

di avere efficacia.

 3-ter. All'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, il secondo periodo e' soppresso.

 3-quater. Al fine di consentire il superamento del precariato e la

salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione

Siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi degli

articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario

pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi

dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di

cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a

prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo

determinato gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto

dall'art. 259, comma 6, del suddetto testo unico di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000.

 3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di cui al comma

3-quater e per l'individuazione delle soluzioni relative alla

stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e'

istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo

tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana,

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del

Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica; ai componenti del tavolo tecnico non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o

emolumenti comunque denominati.

 3-sexies. Dall'attuazione dei commi 3-quater e 3-quinquies non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si

applicano le disposizioni di cui all'art. 259, comma 10, del citato

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 4. All'art. 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

 «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e

dall'art. 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di

dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad

ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene,

per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che

si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei

soggetti incaricati, con le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal

fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano,

per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono

vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale

di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da

coprire mediante concorso»;

 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

 «2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da

ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalita' e

attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello

non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico

puo' avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie societa' di

selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle

candidature proposte da parte di una commissione indipendente

composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza

pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti

percentuali di cui all'art. 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti

con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per

un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della

disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni

sovrannumerarie»;

 c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

 «3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacita',

attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3

definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove

scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite

secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono

nominati membri di commissione professionisti esperti nella

valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a

carico della finanza pubblica»;

 d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «comunitario o

internazionale» sono inserite le seguenti: «secondo moduli definiti

dalla Scuola nazionale dell'amministrazione»;

 e) il comma 5 e' abrogato.

 4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato,

regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con

disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la

possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di

utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di

scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei

tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente

a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge

8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente

previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle

misure di cui al presente comma comporta la nullita' dei concorsi

pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definite le modalita'

attuative del presente comma.

 5. All'art. 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le

parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre

2021».

 6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi

fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposite

linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 7. All'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le parole «, previo assenso dell'amministrazione di

appartenenza» sono soppresse;

 b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E' richiesto

il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in

cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili

dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre

anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico

superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del

richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per

motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente

fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di

passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai

periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e

degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali e' comunque

richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al

personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni

vigenti in materia.»

 7-bis. All'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

 «1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti

locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non

superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti

compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita

al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non

superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento.

La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della

mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente».

 7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la

permanenza minima del personale e' di cinque anni. In ogni caso, la

cessione del personale puo' essere differita, a discrezione

dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del

personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un

periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione,

ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di

affiancamento.

 7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai sensi del

presente articolo, la mobilita' del personale, le disposizioni di cui

all'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda del

soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili nella

dotazione organica dell'amministrazione di destinazione, anche ai

dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificita'

dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai

ruoli degli enti di cui all'art. 10, comma 11-ter, del decreto-legge

1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal citato

art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108

del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al

medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004.

 7-quinquies. All'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

 «1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda di

partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 247 si applicano anche

alle procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'art. 30 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

 8. All'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente:

 «e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per

specifici profili o livelli di inquadramento di alta

specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del

master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle

procedure sono individuate, tra le aree dei settori

scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'art. 17, comma 99,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di

ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle

pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.»;

 b) il comma 3-quater e' abrogato.

 9. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «,

anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni

pubbliche nonche' dell'integrazione di percorsi professionali di

elevata innovativita'»;

 b) al comma 2, al primo periodo, le parole «e da qualificate

istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse

e, al terzo periodo, le parole «, nonche' le modalita' di

individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e

ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.

 10. All'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le

parole «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti:

«dottorato di ricerca».

 10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero

dell'universita' e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per

ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero,

definendo un elenco di atenei internazionali.

 Art. 3 bis

Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei

 all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali

 1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma

aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni

uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei

ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo

determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la

dirigenza.

 2. I rapporti tra gli enti locali e le modalita' di gestione delle

selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

 3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui

al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei

rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie

graduatorie in corso di validita'. Gli enti locali interessati

procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti

negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di procedere

all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori

definiti dal singolo ente.

 4. In presenza di piu' soggetti interessati all'assunzione, l'ente

locale procede a valutarne le candidature con le modalita'

semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,

per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere

per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato

all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i

soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilita'

all'assunzione. In presenza di piu' soggetti interessati

all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva

scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui

attingere per la copertura del posto disponibile.

 5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti,

sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno,

al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un

numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti

selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla

data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un

massimo di tre anni.

 6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione

degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli

enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi

di societa' esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione

del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione

delle procedure, o possono essere esternalizzati.

 7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la

copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo

determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del

passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

 8. Ferma restando la priorita' nell'utilizzo delle proprie

graduatorie, per le finalita' di cui al comma 7, gli enti locali

possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3

e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di

cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo

sono soggette alle forme di pubblicita' previste a legislazione

vigente.

 Art. 3 ter

Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti

 locali

 1. All'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,

n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.

160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai

precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di

personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' l'esercizio delle

funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione

pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei

limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia».

 Art. 3 quater

 Disposizioni in materia di vicesegretari comunali

 1. All'art. 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2020, n. 8, la parola: «dodici» e' sostituita dalla

seguente: «ventiquattro».

 Art. 4

 Formez PA

 1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'art. 2, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1.

All'associazione Formez PA e' attribuita la funzione di supporto

delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei

confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione

di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti

associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza

del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica,

le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui

all'art. 1 possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari

stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalita':»;

 b) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore»,

sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;

 c) all'art. 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono

inseriti i seguenti:

 «01) predisporre e organizzare, su richiesta delle

amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico

impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione

pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento

delle procedure medesime;

 02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove

modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione

dei progetti del PNRR;»;

 d) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), e'

aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni

nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti

amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a livello territoriale;»;

 e) all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica»,

sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;

 f) all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole

«cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di

agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;

 g) all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono

aggiunti i seguenti:

 «5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la

realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche

amministrazioni, anche regionali e locali;

 5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio e ricerca per

l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse

del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;

 5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile per i dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle

modalita' digitali e da remoto di svolgimento della prestazione

lavorativa.»;

 h) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 3. - 1. Sono organi di Formez PA:

 a) il presidente;

 b) il direttore generale;

 c) il consiglio di amministrazione;

 d) il collegio dei revisori;

 e) l'assemblea.

 2. Il presidente, che ha la rappresentanza legale

dell'associazione, e' nominato dal Ministro per la pubblica

amministrazione ed e' scelto tra esperti con qualificata

professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione

e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni..

 3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, dal

Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo

delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre

membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle

regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonche' da

altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica

amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata

professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione

delle pubbliche amministrazioni.

 4. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di

amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di

comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa

pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore

pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate

nelle attivita' di selezione e gestione del personale.

 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la

pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei

conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli

dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente.

 6. I compiti degli organi sociali e le modalita' di partecipazione

ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell'associazione. I

compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel

rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del

Dipartimento della funzione pubblica.»;

 i) all'art. 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis.

Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del

Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2

e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.

361.»

 2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui

all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio

2010, n. 6, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore

del presente decreto, decade dall'incarico. Entro i successivi trenta

giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle

nuove funzioni.

 3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il

Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio

dei Ministri provvede alle attivita' di cui al presente articolo con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

 Art. 5

 Scuola nazionale dell'amministrazione

 1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera f), e' aggiunta la

seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso

di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e

l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di

cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.»;

 b) all'art. 3, comma 1 dopo la lettera e), e' inserita la

seguente: «e-bis) attivita' di ricerca e di studio per

l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il

personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e

all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza;»;

 c) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la

seguente: «c-bis) il Segretario generale.»;

 d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 6. - (Il Comitato di gestione) - 1. Il Comitato di gestione

e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale,

dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del

Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione

pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica

amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente

dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato

dal Ministro dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal

Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e

delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della

difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non piu' di

tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del

comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non danno

titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

 2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della

Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e le

eventuali variazioni nonche' il rendiconto consuntivo annuale

proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti

previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui

all'art. 15; viene sentito dal Segretario generale in merito alla

definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

 3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»;

 e) all'art. 7:

 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente e'

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed e' scelto

tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli

avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti

dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o

tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata

qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un

quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca,

ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente,

istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero

dell'universita' e della ricerca.»;

 2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il

Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una

sola volta.»;

 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente e'

vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede

il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita' didattica e

scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo

dell'attivita' di formazione, d'intesa con il Segretario generale e

sentito il Comitato scientifico di cui al comma 4, mediante la

progettazione, la programmazione e la realizzazione di attivita' di

partenariato con Universita' e Istituti di alta formazione nazionali

e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario generale,

nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo

le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola,

esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto

legislativo e dal regolamento e redige il programma triennale e il

programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario generale,

sentito il Comitato scientifico.»;

 f) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 8. - (Segretario generale) - 1. Il Segretario generale e'

scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed

esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore

pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture

complesse. Il Segretario generale e' nominato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica

amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario generale dura in

carica quattro anni e puo' essere confermato.

 2. Il Segretario generale coadiuva il Presidente e attua le

delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile del funzionamento

della struttura interna e ne dirige le attivita', assicurandone il

coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attivita' di

supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento

delle sue funzioni il Segretario generale:

 a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale

della Scuola;

 b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso

accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e

stranieri;

 c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e

finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al

Comitato di gestione, che lo approva;

 d) e' titolare del centro di responsabilita' amministrativa;

predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni

nonche' il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di

gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste

dal presente decreto legislativo e dalle delibere di cui all'art. 15,

comma 1, e in particolare attua i provvedimenti disposti dal

regolamento di cui all'art. 15, comma 5;

 e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la relativa

programmazione in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici

secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

 g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di

servizi, lavori e forniture che superino le soglie di cui all'art. 35

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50;

 h) nomina i dirigenti della Scuola.»;

 g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono

sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;

 h) all'art. 13, comma 2, dopo le parole «art. 15», sono aggiunte

le seguenti: «, comma 1»;

 i) all'art. 14:

 1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente,

se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento

economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato

da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica

amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze.»;

 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il

trattamento economico complessivo del Segretario Generale e'

articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima

del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a

ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19 comma

3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento

accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente

normativa.»;

 l) all'art. 15, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il

Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il

Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta

le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;

 m) (soppressa);

 n) all'art. 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono

inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario generale,»;

 o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono

soppresse.

 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il

regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle

nuove disposizioni.

 2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale

dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari

strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina

del Segretario generale della Scuola medesima.

 3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale

dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 3-bis. All'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre

2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il

regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante

e' corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si

applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo,

del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 25 novembre 2015, n. 202».

 Art. 6

 Piano integrato di attivita' e organizzazione

 1. Per assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita'

amministrativa e migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e

alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione

e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di

accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di

ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di

cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il

Piano integrato di attivita' e organizzazione, di seguito denominato

Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in

particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della

legge 6 novembre 2012, n. 190.

 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e

definisce:

 a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance

secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario

collegamento della performance individuale ai risultati della

performance organizzativa;

 b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo

organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli

obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di

pianificazione secondo le logiche del project management, al

raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo

sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e

manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del

personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di

carriera del personale;

 c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al

piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli

obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione

delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento

ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti

stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del

personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a

tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento

culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai

sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle

organizzazioni sindacali;

 d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza

dei risultati dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa

nonche' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla

corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in

materia e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'

nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale

anticorruzione;

 e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare

ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base

della consultazione degli utenti, nonche' la pianificazione delle

attivita' inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di

completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti

automatizzati;

 f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la piena

accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei

cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';

 g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno rispetto della

parita' di genere, anche con riguardo alla composizione delle

commissioni esaminatrici dei concorsi.

 3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con

cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso

rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli

strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

nonche' le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai

sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente

articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31

gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li

inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

 5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica,

adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi

dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani

assorbiti da quello di cui al presente articolo.

 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, il Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,

previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9,

comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un

Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui

al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita' semplificate per

l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni

con meno di cinquanta dipendenti.

 7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le

sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'art. 19,

comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

 8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le

amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli

enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio

dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle

performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un

ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o

metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o

delle Conferenze metropolitane.

 Art. 6 bis

 Disposizioni in materia di segretari comunali

 1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di

segretari comunali iscritti all'albo, considerata anche la necessita'

di rafforzare la capacita' funzionale degli enti locali connessa agli

interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni

di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita'

di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, per un numero di unita' pari al 100 per cento di quelle cessate

dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla

medesima data, il comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, e' abrogato.

Capo II

Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento,
gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

 Art. 7

Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di

 progetti

 1. Per la realizzazione delle attivita' di coordinamento

istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del

PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri

indice un concorso pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 4, per il

reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di

personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche

superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di

completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026,

da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili

professionali economico, giuridico, informatico,

statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale,

delle quali ottanta unita' da assegnare, per i profili indicati nella

tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero

dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale

dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali

deputate allo svolgimento delle predette attivita', individuate dal

medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla

individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

 2. Le graduatorie del concorso di cui comma 1 rimangono efficaci

per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in

ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unita' a valere

sulle vigenti facolta' assunzionali.

 3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare

anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui

all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma

28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono

computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

 3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive

procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato,

possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per l'accesso alle

qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti in favore

del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non

superiore al 50 per cento.

 4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di

cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato puo' avvalersi di

un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale

fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo

incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per

l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023,

2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu' efficace e

tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito

un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con

una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000

per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le

restanti amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di

un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale

nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di

50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al

presente comma sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalita' di cui

all'art. 1 del presente decreto, per la durata massima di trentasei

mesi. Con le medesime modalita' di cui all'art. 1 del presente

decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'art. 2, comma 13-bis,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 5. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura

la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine

e' autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.

 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

e' autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro

35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

 6-bis. La facolta' di cui all'art. 5-bis, comma 2, del

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo' essere

esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi

sanitari delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 Art. 7 bis

Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle

 finanze

 1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio

degli interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il

coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle

finanze e' autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure

concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui

all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle

ordinarie procedure di mobilita', e, conseguentemente, ad assumere

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le

esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle

vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione

organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque

unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto

Funzioni centrali, di cui cinquanta unita' da assegnare al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al

Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento delle finanze

e trentacinque unita' al Dipartimento dell'amministrazione generale,

del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque

unita' da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del

comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato.

 2. Al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture del

Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR,

nonche' per il connesso e necessario potenziamento della capacita' di

analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali

e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione

ecologica e digitale e ad aumentare la competitivita' e la resilienza

delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso Dipartimento un

posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,

studio e ricerca.

 3. Per le attivita' indicate all'art. 8, comma 3, in aggiunta a

quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono

istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione

dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza,

studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento e' autorizzato a

conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi

dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e

delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali

pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il

personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente

comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

 4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti

del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e'

istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale

di consulenza, studio e ricerca.

 5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente

articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attivita'

anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale

del PNRR affidati alla medesima societa' e provvede, in deroga a

quanto previsto dall'art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove

necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per

le medesime finalita' la Sogei Spa e' autorizzata, previa delibera

dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di societa' o

all'acquisto di partecipazioni.

 6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro

2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere

dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 Art. 8

Reclutamento di personale per le attivita' di controllo, audit,

 anticorruzione e trasparenza

 1. In considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le

funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle

Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'art. 7 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti

uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per

l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite

sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla

direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna,

Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione

dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria

territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato.

 2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con

funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell'ambito

territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato

I, il coordinamento unitario delle attivita' di cui al comma 1.

 3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito all'art.

2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio

1997, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e

con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede

inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti

e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private

attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro

verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di

prestito di cui all'art. 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di

tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 14 del

medesimo regolamento. A tal fine sono istituite presso il

Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di

livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

 5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

e' autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro

2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»,

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

 Art. 8 bis

Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro

 per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso

 1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al

lavoro sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale del lavoro

e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facolta'

assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da

espletare secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 10 del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle

previste procedure di mobilita', e conseguentemente ad assumere, con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti

della vigente dotazione organica, un contingente di personale con

profilo «ispettivo» e «amministrativo» pari a 184 unita', da

inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto

Funzioni centrali.

 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro

7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 Art. 9

Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai

 procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per

gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la

coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata

di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 1,

commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 5,

lettera a), da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento

e di Bolzano e degli enti locali, di incarichi di collaborazione a

professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille

unita', per il supporto ai predetti enti nella gestione delle

procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di

coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi

all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel

limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro

106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000

per l'anno 2024.

 2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati

subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione

europea. Ai relativi oneri pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021,

euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro

67.900.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di

rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui

all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo

le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

Capo I

Transizione digitale

 Art. 10

Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei

 ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la

 transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia

 digitale

 1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione,

innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti

nell'ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione

digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura

della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al

31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di

trecentotrentotto unita', nel limite di spesa di euro 9.334.000 per

l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al

2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in

possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello

sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione

tecnologica e digitale, nonche' di significativa esperienza almeno

triennale in tali materie, ovvero anche da personale non

dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra

analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,

proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la

disposizione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.

127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,

tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del

personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle

finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono

definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

 2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa

valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed

almeno un colloquio che puo' essere effettuato anche in modalita'

telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole

fasi possono essere effettuate con modalita' telematiche anche

automatizzate.

 2-bis. All'art. 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le

parole: «nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303,» sono soppresse.

 3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del

contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva

massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno

2026.

 4. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgiD) e' autorizzata ad

assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo

anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di

completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026,

in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica, un

contingente di personale nel numero massimo di 67 unita' dell'Area

III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'art. 1,

comma 4, del presente decreto, nel limite di spesa di euro 1.242.131

per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022

al 2026.

 5. I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati

subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione

europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021,

euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391

per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per

l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma

1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di

cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

Capo II

Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

 Art. 11

 Addetti all'ufficio per il processo

 1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR

e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture

organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi

dell'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e

assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in

deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla

Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare

procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di

un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il

processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata

massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni

per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di

cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in

numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di specifico

progetto organizzativo del primo presidente della corte di

cassazione, con l'obiettivo prioritario del contenimento della

pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di

supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del

Consiglio dei ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per

favorire la piena operativita' delle strutture organizzative

denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'art.

53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale

della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione

«Giustizia amministrativa», per assicurare la celere definizione dei

processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto

previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e' autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, in due

scaglioni, di un contingente massimo di 326 unita' di addetti

all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo

determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei

mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al

comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo di cui al

comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente

comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione

organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della

Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al

presente comma e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del

PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art.

20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

 2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia

ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in possesso del diploma di

laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso

da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio

o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga

a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo

professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva

di specifiche e contenuti professionali, e' determinata secondo

quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al

trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto

contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il

processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione

economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in

deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari

forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione

lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione

flessibile dell'orario di lavoro.

 3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione

e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e' composto dai seguenti

profili professionali:

 a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;

 b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;

 c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;

 d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.

 4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al

termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1,

e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui

al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata

svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima

assegnazione:

 a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato

ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,

n. 160;

 b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso

alle professioni di avvocato e di notaio;

 c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di

specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento

delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui

all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

 d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla

magistratura onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto

legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

 5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di

selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere

l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in

possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero,

alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della

terza area professionale, prevedere una riserva in favore del

personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non

superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia

amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il

personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un

punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del

rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio

giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio

prestato con merito.

 6. (soppresso).

 7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata:

 a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per

ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024,

di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno

2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei

corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'art. 1, comma

1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio

dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli

di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

 b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per

ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024,

di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si

provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next

Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a

1050 del medesimo art. 1.

 Art. 12

 Modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il processo

 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 1, in merito

alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio

dell'Unione europea, con uno o piu' decreti del Ministro della

giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle

cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono

assegnati gli addetti, nonche' il numero degli addetti destinati ad

ogni singolo ufficio. Le unita' di personale di cui all'art. 11,

comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia

amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti

sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo

regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo

regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Fanno eccezione sette funzionari informatici e tre funzionari

statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per

l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia

amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con

riferimento agli aspetti informatici del progetto ricompreso nel PNRR

e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione

dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio delle unita' di

personale di cui all'art. 11, comma 3, e' la stessa per tutti gli

Uffici per il processo.

 2. Le modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il

processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono

individuate all'Allegato II, numero 1.

 3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il

processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il

31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo,

predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo,

all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il

processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro

apporto all'attivita' giudiziaria.

 Art. 13

Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle

 linee progettuali per la giustizia del PNRR

 1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per il

processo e di supportare le linee di progetto di competenza del

Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto

previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di

reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla

Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA

in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli

ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo

2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata

massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio

2022, per un contingente massimo di 5.410 unita' di personale

amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito:

 a) 1.660 unita' complessive per i profili di cui al comma 2,

lettere a), c), e), g), h) e i);

 b) 750 unita' complessive per i profili di cui al comma 2,

lettere b), d) e f);

 c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l).

 2. Il contingente di cui al comma 1 e' composto dai seguenti

profili professionali:

 a) tecnico IT senior;

 b) tecnico IT junior;

 c) tecnico di contabilita' senior;

 d) tecnico di contabilita' junior;

 e) tecnico di edilizia senior;

 f) tecnico di edilizia junior;

 g) tecnico statistico;

 h) tecnico di amministrazione;

 i) analista di organizzazione;

 l) operatore di data entry.

 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei

profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche

professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo

quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il

personale di cui all'art. 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto

attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni

istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al

comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili

dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2,

lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II,

posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l),

e' equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il

Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a

quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di

organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con

riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile

dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico

fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto

applicabile, i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e

c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1,

e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), e' equiparato ai

profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui

all'art. 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'art. 37,

comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di

cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di

cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e

al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e

delle assunzioni gia' programmate.

 4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per

il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della

giustizia, puo' prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia

stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima

assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio

aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente

attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di

cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici

per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata

ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale e' stato

prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai

sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per

cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato,

la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a

parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

 5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 e' autorizzata

subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione

europea.

 6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente

articolo e' autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno

degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento

di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui

all'art. 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva

riassegnazione ai pertinenti capitoli dellostato di previsione del

Ministero della giustizia.

 Art. 14

 Procedura straordinaria di reclutamento

 1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche

in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della

giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di

Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui

agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli

e prova scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve

previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con

attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono

soltanto i seguenti:

 a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per

l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della

giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato

fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato

conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di

reclutamento;

 b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti

al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'art. 11 e

all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

 c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui

all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h);

 d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici

giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

per il profilo di cui all'art. 11;

 e) il servizio prestato pressola Corte di cassazione, la Procura

generale presso la Corte di cassazione nonche' le sezioni

specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione

europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo

dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di

cui all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettera h).

 2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i

profili professionali di cui all'art. 11, comma 3, mediante concorso

pubblico per titoli e prova scritta, con possibilita' di svolgimento

della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi

dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi

indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

 a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per

l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa

possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al

doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito

non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione

della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

 b) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e

c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o

post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a

concorso;

 c) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e

c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo

medesimo;

 d) per il profilo di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), il

positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai

sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

 3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della

giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per

ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni

singolo distretto di corte di appello, nonche', ove previsto nel

medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini

della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici

giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a

un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla

Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni

profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni

Ufficio per il processo.

 4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento

nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non puo' presentare

domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per

piu' di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il

bando lo preveda, per piu' di un circondario. Ogni candidato per i

concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa puo' presentare

domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio

giudiziario della Giustizia amministrativa.

 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, per i

titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui

all'art. 11 e di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h)

e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione

previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre

2004, n. 270, e dai decreti del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I

candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia

amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al

profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.

 6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal

Ministero della giustizia, sono composte da un magistrato ordinario

che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita'

o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di

cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'albo

o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in

quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del

bando, con funzioni di presidente, e da non piu' di quattro

componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano

conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita',

dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione

all'albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a

tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in quiescenza da non

oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni

di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente

articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487.

 7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la

procedura concorsuale e' decentrata per ogni ufficio giudiziario, in

relazione al quale e' nominata una sola commissione che procede alla

selezione dei candidati per tutti i profili professionali, formando

distinte graduatorie. La prova scritta puo' essere svolta presso

un'unica sede per tutte le procedure concorsuali. Per la selezione

dei candidati per l'ufficio per il processo del Consiglio di Stato e

del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e'

nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per

gli assistenti informatici, una sola commissione, che forma un'unica

graduatoria per ogni profilo.

 8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la

commissione esaminatrice e' composta da un magistrato dell'ufficio

giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area

amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la

commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della

consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione

competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo

del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per

il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da

un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e

statistici, nonche' per quella degli assistenti informatici. Le

funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente

all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente

articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro il 15

dicembre 2021. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa

monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove

necessario.

 9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, costituiranno

altresi' titoli di preferenza a parita' di merito per le procedure di

reclutamento di cui al presente articolo:

 a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli

uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98;

 b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di

perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50,

commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,

nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai

sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;

 c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo

presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte

dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, commi

1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,

nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai

sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;

 c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di

specializzazione per le professioni legali.

 10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al comma 9 del

presente articolo e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato

piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15

maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli

di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra'

essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate dal bando

di concorso.

 11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della

giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria

relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando

lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una

graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso

per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario,

l'amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante

scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo

profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria

circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di

idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie con il maggior numero

di idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli

richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al

medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori,

la graduatoria e' individuata sulla base della minore distanza

chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto

attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo

di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza

delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova

procedura assunzionale, il reclutamento potra' avvenire mediante

scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura

relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora

una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a

concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario

generale della Giustizia amministrativa potra' coprire i posti non

assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non

vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella

seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo

scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo

scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior

numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo

l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'art. 12, comma 1,

secondo periodo.

 12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, e'

ammesso a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero

di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero

di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal

bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della

valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta

potra' essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo

restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso specifica

i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione

della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le

sedi di corte di appello presso cui potra' essere svolta la suddetta

prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame

dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere

costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera' non meno di

duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione

di quesiti a risposta multipla. Il bando puo' prevedere, in ragione

del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove

necessario, la non contestualita' delle sessioni, garantendo in ogni

caso la trasparenza e l'omogeneita' delle prove. Le materie oggetto

della prova scritta, le modalita' di nomina della commissione

esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure

organizzative sono determinate con decreto del Ministro della

giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

 12-bis. In relazione ai soli profili di cui all'art. 11, in deroga

a quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio

2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente

articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al

reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del

personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il

processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte

di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di

lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua

ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione

alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma

di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro

titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli

articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente

della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede altresi',

per le procedure di cui al presente comma, che la commissione

esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati

dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita

convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la

suddetta regione.

 12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il

presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero

della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,

comma 7.

 13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle

assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e

13 e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da

parte della Commissione europea, per l'amministrazione della

giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di

euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la

spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno

2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per

l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma

1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di

cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

 Art. 15

 Vincolo di permanenza nella sede e mobilita' temporanea

 1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di

assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.

 2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su

base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessita'

di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei

tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna su domanda

del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente

all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici

situati nel medesimo distretto in cui e' situata la sede di prima

assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori

del concorso nei singoli profili, potra' essere fatta valere ogni

circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo

di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria

distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso,

circondariale. In deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 14,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non puo' in

alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre

pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di provvedimenti

di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione

integrativa.

 3. Per la Giustizia ordinaria, e' fatta salva la mobilita' per

compensazione, in condizioni di piena neutralita' finanziaria e

previo nulla osta del Ministero della giustizia.

 Art. 16

 Attivita' di formazione

 1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la

formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo

determinato assunto ai sensi del presente capo e destinato

all'ufficio per il processo di competenza della giustizia ordinaria,

individuando con decreto del Direttore generale del personale e della

formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via

telematica.

 2. Per il personale di cui all'art. 11, comma 3, assunto a tempo

determinato ai sensi del presente decreto e' assicurata la

formazione, secondo un programma definito dal Segretario generale

della Giustizia amministrativa.

 3.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte

della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia

ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000

per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro

1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la

spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024

a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione

del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi

da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

 Art. 17

Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e

 delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato

 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le

procedure di monitoraggio, le risorse e le modalita' necessarie ai

fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia

ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.

 2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da

emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia

amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento

dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa,

con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi

inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita' nella

definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da

raggiungere.

 3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta

attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato,

ove necessario anche in modalita' da remoto e con la dotazione

informatica fornita dall'Amministrazione.

 4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee guida di

cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale

della Giustizia amministrativa.

 5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate

dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi

dell'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del

processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo

2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti di

cui all'art. 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate dal

Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori

udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine

di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la

Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di

presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di

affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati

componenti dei collegi. Il Presidente del Consiglio dei ministri,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, adegua alle finalita' del PNRR,

sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il

decreto previsto dall'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del

codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di

cui al comma 5 e' su base volontaria. Le udienze si svolgono da

remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di

smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice

del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione dei magistrati

alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio

preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia

amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti

d'ufficio.

 7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo:

 1) dopo l'art. 72 e' inserito il seguente:

 «Art. 72-bis. - (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata

definizione) - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili

di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione

dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera

di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento,

anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al

decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare

memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di

consiglio. Salvi eccezionali motivi, non e' possibile chiedere il

rinvio della trattazione della causa. Se e' concesso il rinvio, la

trattazione del ricorso e' fissata alla prima camera di consiglio

utile successiva.

 2. Se e' possibile definire la causa in rito, in mancanza di

eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione

alle parti presenti. Nei casi di particolare complessita' della

questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine

non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa e'

decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare

un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non e' definibile in

rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica.

In ogni caso la decisione e' adottata con sentenza in forma

semplificata»;

 2) all'art. 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

 «1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte,

la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione

della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati

nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio e' disposto fuori

udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio»;

 3) all'art. 79, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «L'interruzione del processo e' immediatamente dichiarata

dal presidente con decreto; il decreto e' comunicato alle parti

costituite a cura della segreteria»;

 4) all'art. 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

 «3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio

il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la persistenza

delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza e' fissata

d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni»;

 5) all'art. 82, comma 1, la parola: «centottanta» e' sostituita

dalla seguente: «centoventi»;

 6) all'art. 87, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

 «4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento

dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si

applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo»;

 b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del

processo amministrativo:

 1) all'art. 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole:

«ricorso straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' lo

svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;

 2) nel titolo IV, dopo l'art. 13-ter e' aggiunto il seguente:

 «Art. 13-quater. - (Trattazione da remoto) - 1. Fermo quanto

previsto dall'art. 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di

trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre

giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita'

di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita'

con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della

libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla

protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate

all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano,

rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio

giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il

luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si

difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di

udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla

partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere

il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo

giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che

deposita tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto. Ai

magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non

spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese»;

 3) all'art. 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono

sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le

sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da

remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con cui

si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro libera

volonta', anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati

personali».

 Art. 17 bis

Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della

 magistratura

 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 1. - (Scuola superiore della magistratura) - 1. E' istituita

la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata:

«Scuola».

 2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di

formazione e aggiornamento dei magistrati.

 3. La Scuola e' un ente autonomo, con personalita' giuridica di

diritto pubblico, piena capacita' di diritto privato e autonomia

organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile,

secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti

interni, nel rispetto delle norme di legge.

 4. Per il raggiungimento delle proprie finalita' la Scuola si

avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia,

ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a

cinquanta unita'.

 5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia e' scelto con

procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle

esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali.

Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede

l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della

giustizia, che e' tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla

richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del

dipendente, puo' richiedere al Ministero della giustizia la revoca

dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della

giustizia e' subordinata al parere favorevole della Scuola.

 6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della

magistratura alla data di entrata in vigore della presente

disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.

 7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero

della giustizia e di quello comandato e' a carico della Scuola. Con

decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di

tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata la sede

della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo»;

 b) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «nomina il segretario

generale» sono inserite le seguenti: «e il vice segretario generale»;

 c) all'art. 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

 «2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel

comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con

assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa e' concessa dal

rettore. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della

progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di

quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto

previsto dal terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382»;

 d) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 10. - (Trattamento economico) - 1. Al presidente del comitato

direttivo, anche in quiescenza, e' corrisposta un'indennita' di

funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone

di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40

sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in

quiescenza, e' corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro

600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.

 2. La misura dell'indennita' di funzione e del gettone di presenza

di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito

per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale

dell'amministrazione»;

 e) all'art. 12, comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la

seguente:

 «g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra

magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata

qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa,

nonche' tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal

regolamento interno»;

 f) all'art. 17-ter:

 1) al comma 3, le parole: «, per il quale non sono corrisposti

indennita' o compensi aggiuntivi,» sono soppresse;

 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

 «3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato

fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della

disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a

fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico

attribuito, e' corrisposto un trattamento economico accessorio annuo

lordo di importo non superiore alla misura di cui all'art. 23-ter del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato

dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Funzioni, durata e

trattamento economico»;

 g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-bis e' aggiunta

la seguente:

 «Sezione IV-ter - IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 Art. 17-quater. - (Vice segretario generale) - 1. Il vice

segretario generale della Scuola:

 a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue

funzioni;

 b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

 c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o

impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo

statuto e dai regolamenti interni.

 Art. 17-quinquies. - (Funzioni, durata e trattamento economico) -

1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il

vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che

abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalita', ovvero

tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso

l'amministrazione giudiziaria, di cui all'art. 17 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si

applica l'art. 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di

far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e

4, del presente decreto.

 2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i

quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico della

magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58,

secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un

dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di

coprire la posizione in organico lasciata vacante

nell'amministrazione di provenienza.

 3. L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per un

periodo massimo di due anni e puo' essere revocato, su richiesta

motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con

provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale,

nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni

del segretario generale.

 4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato

fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle

specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, e'

corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite massimo di

20.000 euro annui»;

 h) all'art. 37, comma 2, dopo le parole: «Ministero della

giustizia,» sono inserite le seguenti: «i cui oneri, limitatamente al

trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa

amministrazione,».

 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle

risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola

superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione

della spesa del Ministero della giustizia.

 Art. 17 ter

 Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116

 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'art. 31, comma 1, le parole: «sino alla scadenza del

quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle

seguenti: «sino al 31 dicembre 2021»;

 b) all'art. 32, comma 1, secondo periodo, le parole: «Sino alla

scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31

dicembre 2021»;

 c) all'art. 32, comma 5, al primo periodo, le parole: «31 ottobre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025» e il secondo

periodo e' soppresso;

 d) all'art. 33, comma 2, le parole: «dalla scadenza del quarto

anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto»

sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

 Art. 17 quater

 Principio di parita' di genere

 1. Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il

conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle

amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di

apprendistato, le mobilita' e le progressioni di carriera, nonche'

tutte le altre modalita' di assunzione, escluse quelle per concorso,

di cui al presente decreto sono attuati assicurando criteri orientati

al raggiungimento di un'effettiva parita' di genere, secondo quanto

disposto dal PNRR.

Titolo II-bis

MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT

 Art. 17 quinquies

Assunzione di personale presso il Ministero della transizione

 ecologica

 1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di

transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le

funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'art. 8,

comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche'

di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica

ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di

Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui

cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,

ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n.

204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione

ecologica e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante

procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita'

semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,

duecentodiciotto unita' di personale non dirigenziale ad elevata

specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di

laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure

concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza

lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica

amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis), del

citato decreto-legge n. 44 del 2021.

 2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento

dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al

medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto,

alle dipendenze di societa' a partecipazione pubblica, attivita' di

supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale

presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione

ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio

anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di

cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste

nella verifica dell'attivita' svolta.

 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica

del Ministero della transizione ecologica e' incrementata di 155

unita' di personale dell'Area III.

 4. Al comma 317 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite

dalle seguenti: «nell'anno 2026», le parole: «nell'anno 2023» sono

sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno

2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole:

«nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e

le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti:

«nell'anno 2030»;

 b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

 5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1,

le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica

e la SOGESID Spa di cui all'art. 1, comma 503, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri

riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto

ai sensi del medesimo comma 1.

 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno

2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall'anno 2023, si

provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871

a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facolta'

assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e, quanto

a euro 7.145.396 per l'anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere

dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare.

 Art. 17 sexies

Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero

 della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello

 sviluppo economico

 1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di

missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR

e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura

di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale

generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello

dirigenziale non generale complessivi.

 2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili,

nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione

ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale

equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di euro

222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal

2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui

all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e'

prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli fini dell'adeguamento

dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31

dicembre 2021.

 4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui

all'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 e'

prorogato al 31 luglio 2021.

 Art. 17 septies

Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di

 personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza

 funzionale del Comando unita' forestali, ambientali e

 agroalimentari dell'Arma dei carabinieri

 1. Il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per

la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento

delle attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del

PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unita'

di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di

comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica.

L'individuazione delle unita' di personale e le modalita'

dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo

gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di

cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno

2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al

presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza,

mentre il trattamento economico accessorio e' a carico del Ministero

della transizione ecologica.

 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 315.900

euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni dal

2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) all'art. 800, comma 1, il numero: «4.207» e' sostituito dal

seguente: «4.204»;

 b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: «1.131» e'

sostituito dal seguente: «1.128»;

 c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: «1.108» e'

sostituito dal seguente: «1.105»;

 d) all'art. 174-bis:

 1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

 «a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che,

ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di

stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i

compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro

dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica, ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal

Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza

funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il

Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando

carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle

funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero,

mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si

avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per

lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del

medesimo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e

agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita

funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei

confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto

all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito

al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo

forestale»;

 2) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:

 «2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi

strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle

materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della

transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e

forestali».

 Art. 17 octies

Misure di accelerazione delle attivita' dei commissari in materia

 ambientale

 1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

116, al primo periodo, le parole: «e senza alcun onere aggiuntivo per

la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi

poteri e le deroghe previsti per il commissario» e il terzo periodo

e' sostituito dai seguenti: «Al soggetto attuatore, scelto anche fra

estranei alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso

determinato nella misura e con le modalita' di cui all'art. 15, comma

3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a

carico del quadro economico degli interventi cosi' come risultante

dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il

soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una

pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di

comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento

di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso

indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un

numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario».

 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, per la realizzazione

degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso

ogni commissario e' istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente

di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di

duecento unita'.

 3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione

ecologica e' autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le

modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

2021, n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti

graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato

a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a

trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un

contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area

III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da

assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base

della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.

 4. Il restante contingente da assegnare ai commissari di cui al

comma 2 e' costituito, fino a un massimo di cinquanta unita' e nel

limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro

2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartiti

sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in

possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di

architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore

territoriale, biologo, dott. commercialista, avvocato, appartenenti

ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario

delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze

armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra

analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da

individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal

Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a

decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente comma,

al quale si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico

fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

 5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per

l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al

2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750

euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal

2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 6. All'art. 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'art. 20 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive

modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 5,

primo, secondo e terzo periodo, del citato art. 20,»;

 b) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'art. 20 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono inserite le

seguenti: «, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo

periodo, del citato art. 20».

 7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di

collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente

tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine

della propria vita tecnica, il prefetto di Brescia e' nominato

Commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2 e

3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la

progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il

collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di

Garda. Il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o

maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione

ecologica, elabora un piano degli interventi e lo sottopone al

Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai

sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici

di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo

cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che

svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario

straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi,

sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e

periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle societa'

controllate da amministrazioni dello Stato, nonche' dei soggetti

privati da individuare con le procedure di cui all'art. 4, comma 3,

del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica

competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di

cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri

economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi

informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il compenso del

Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro

economico degli interventi da realizzare o completare, e' pari a

quello indicato dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga le

funzioni di stazione appaltante e' autorizzata l'apertura di una

contabilita' speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono

tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali,

nonche' le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Alle dirette dipendenze del Commissario straordinario opera una

struttura di supporto composta da un contingente di sei unita' di

personale non dirigenziale reclutato con le modalita' di cui al comma

4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'

richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento

delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza

dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31

dicembre 2026.

 8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021

e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 97.994 per

l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al

2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a

euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 Art. 17 novies

 Inviato speciale per il cambiamento climatico

 1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione italiana

agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi

inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della

transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento

climatico. La durata dell'incarico e' fissata nei limiti di cui

all'art. 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165.

 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano

il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1

nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

 3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla

pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato

nella misura e con le modalita' di cui all'art. 15, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si

tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica

amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,

educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni

scolastiche, e' collocato presso il Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di

comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento

di appartenenza e conserva, se piu' favorevole, il trattamento

economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di

appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso

indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti

nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza

equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma

la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti

spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello

dirigenziale previsti dalla normativa vigente.

 4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e'

autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000

per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Alla relativa

copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 Art. 17 decies

 Consiglio di amministrazione dell'ENEA

 1. All'art. 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le

parole: «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque

componenti».

 2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,

pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere

dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a

legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi

pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

2008, n. 189.

 Art. 17 undecies

 Regime transitorio in materia di VIA

 1. L'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze

presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'art. 31, comma 6, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza

statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la

produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a

10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2),

ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si

applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

 2. All'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2-bis:

 1) al primo periodo, dopo le parole: «numero massimo di

quaranta unita',» sono inserite le seguenti: «inclusi il presidente e

il segretario,» e dopo le parole: «delle amministrazioni statali e

regionali,» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni

universitarie,»;

 2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il personale

delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione

di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga

posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione

del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel

caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia

attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma

2-bis, si applica l'art. 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 303»;

 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commissari,

laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento

dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non

possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari

percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il

compenso di cui al comma 5»;

 b) al comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 2-bis» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i

compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica

dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto

ai sensi del presente comma».

 Art. 17 duodecies

 Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

 1. All'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2:

 1) al primo periodo, dopo le parole: «Lo scopo statutario e'»

sono inserite le seguenti: «la progettazione nonche'» e dopo le

parole: «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono

aggiunte le seguenti: «, nonche' delle opere, anche connesse e di

contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate

interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla

societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' di

Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre

2021»;

 2) al terzo periodo, le parole: «commissari straordinari dotati

dei poteri e delle funzioni di cui all'art. 4, comma 3, del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle seguenti:

«commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui

all'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»;

 b) al comma 2-bis, le parole: «sono attribuiti i poteri e le

facolta' previsti dall'art. 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti

i poteri e le facolta' previsti dall'art. 61, commi 4, 5, 7 e 8, del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;

 c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

 «2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani

approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di

protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si

applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva

92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992»;

 d) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Si

applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 23-bis del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

 e) dopo il comma 12-bis e' aggiunto il seguente:

 «12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani

approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di

espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione

delle indennita' espropriative, e alle procedure di progettazione,

approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli

stessi piani, si applica l'art. 125 del codice del processo

amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica».

 Art. 17 terdecies

 Personale del CONI

 1. All'art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito

dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia di assunzioni» sono inserite le seguenti: «e

ai sensi del comma 4»;

 b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

 «4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia

organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e

autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonche' dalla

legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n.

220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n.

280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel

rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute

S.p.a. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, e' inquadrato

tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai

profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificita' delle

relative professionalita'. Con il medesimo atto sono stabiliti i

criteri e le modalita' per il reclutamento, attraverso una o piu'

procedure concorsuali da concludere entro il 31 dicembre 2021, del

personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali,

incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei

principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi

di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'art. 30,

comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,

nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in

esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalita'

semplificate ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,

n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.

76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti rispetto alle

professionalita' di necessaria acquisizione e nell'espletamento di

almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo

nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del

comparto Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici».

 Art. 18

 Disposizioni finanziarie

 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del

presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio, anche in conto residui.

 Art. 18 bis

 Clausola di salvaguardia

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni

a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di

attuazione.

 Art. 19

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Allegato I

 (Articolo 8, comma 2)

 Tabella - Ambiti territoriali

=====================================================================

| AREA | RTS | AMBITO TERRITORIALE |

+============================+=============+========================+

| | |Piemonte, Valle d'Aosta,|

| Area Nord-Ovest | RTS Milano |Liguria, Lombardia |

+----------------------------+-------------+------------------------+

| | |Veneto, Friuli Venezia |

| | |Giulia, Trentino-Alto |

| Area Nord-Est | RTS Venezia |Adige |

+----------------------------+-------------+------------------------+

| | |Emilia Romagna, Toscana |

| Area Centro-Nord | RTS Bologna |e Marche |

+----------------------------+-------------+------------------------+

| Area Centro-Sardegna | RTS Roma |Lazio, Umbria, Sardegna |

+----------------------------+-------------+------------------------+

| Area Sud-Ovest | RTS Napoli |Campania, Basilicata |

+----------------------------+-------------+------------------------+

| Area Sud-Adriatica | RTS Bari |Puglia, Abruzzo, Molise |

+----------------------------+-------------+------------------------+

| Area Sud-Sicilia | RTS Palermo |Sicilia, Calabria |

+----------------------------+-------------+------------------------+

 Allegato II

 (art. 11 comma 2 e art. 13, comma 3)

 Profili professionali del personale amministrativo a tempo

 determinato PNRR presso il Ministero della giustizia

1. Addetto all'ufficio per il processo

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica

Amministrazione (Le professioni comprese in questa unita' supportano

le attivita' degli uffici dell'amministrazione statale, formulano

proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente,

curano l'attuazione dei progetti, delle attivita' amministrative e

delle procedure loro affidate, supportando le attivita' del personale

subordinato) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o

enti pubblici (Le professioni comprese in questa categoria

affrontano, gestendo e supportando le attivita' di appositi uffici,

gli aspetti legali propri delle attivita' di organizzazioni, imprese

o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e

tutelandone - eventualmente - gli interessi nelle procedure legali,

nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi;

stilando documenti, contratti e altri atti legali).

 Attivita' di contenuto specialistico: studio dei fascicoli

(predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per

procedimento); supporto al giudice nel compimento della attivita'

pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di

completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione

delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini,

individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di

provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o

richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle

udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al

magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di

priorita' di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per

il processo di riflessioni su eventuali criticita', con proposte

organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento

giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo

riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi

giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione

e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei

risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea

magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in

giurisprudenza nonche', nei termini di cui all'articolo 11, in

economia e commercio e scienze politiche o equipollenti per legge;

conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office

automation piu' diffuse.

2. Tecnico IT senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 2.1.1.4.2 - Analisti di sistema (Le professioni comprese in

questa unita' analizzano i problemi di elaborazione dei dati per

diverse esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano

appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle informazioni) e al

codice Istat 2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software (Le

professioni comprese in questa unita' sviluppano, creano, modificano

o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli

utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di sistema,

di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze

applicative).

 Attivita' di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e

assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi

informatici nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione

del PNRR.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea

magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in informatica,

ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con

specializzazione in informatica o equipollenti per legge; conoscenza

di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e

delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse.

3. Tecnico IT junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 3.1.2.1-Tecnici programmatori (Le professioni classificate in

questa categoria assistono i progettisti e analisti di software

traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di

soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso per la

programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo

programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e

dati), al codice Istat 3.1.2.5-Tecnici gestori di reti e di sistemi

telematici (Le professioni classificate in questa categoria assistono

i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando,

gestendo e manutenendo per gli aspetti software i sistemi telematici

ed i relativi sistemi di sicurezza), al codice Istat 3.1.2.4-Tecnici

gestori di basi di dati (Le professioni classificate in questa

categoria assistono gli analisti e progettisti di basi dati gestendo,

controllando e manutenendo basi di dati e relativi sistemi di

sicurezza).

 Attivita' di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e

assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi

informatici nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione

del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istruzione

secondaria di secondo grado di perito Informatico o altro diploma

equivalente con specializzazione in informatica; conoscenza di una

lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse

4. Tecnico di contabilita' senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilita' (Le professioni

comprese in questa unita' esaminano, analizzano, interpretano le

informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e

proposte su questioni contabili, fiscali e finanziarie, per

certificare la correttezza e la conformita' delle scritture aziendali

alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attivita' di

gestione e di produzione delle scritture contabili).

 Attivita' di contenuto specialistico: Gestione

economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di

atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e

prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attivita'

amministrativa di attuazione del PNRR.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea

magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e

commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di

una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e

delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse.

5. Tecnico di contabilita' junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate (Le professioni

comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero

applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili

di societa' o di organizzazioni; analizzano, classificano e

registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio;

interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a

procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e

versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidita' di

imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di pagamento; evadono

conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni;

curano l'amministrazione di edifici e di proprieta' condominiali

garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la

sicurezza degli impianti e delle strutture).

 Attivita' di contenuto specialistico: Gestione

economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di

atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e

prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attivita'

amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il

supporto dei profili superiori.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istruzione

secondaria di secondo grado di di Istituto Tecnico Commerciale o

diplomi equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza

dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di

office automation piu' diffuse.

6. Tecnico di edilizia senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali (Le professioni

comprese in questa unita' conducono ricerche ovvero applicano le

conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del

territorio, della progettazione, della costruzione e della

manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi

per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e

industriali. Definiscono e progettano standard e procedure per

garantire la funzionalita' e la sicurezza delle strutture. Progettano

soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi

dell'attivita' antropica sull'ambiente; conducono valutazioni di

impatto ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di

altre attivita'; si occupano di prevenzione e risanamento dei

fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilita' dei versanti, di

sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e

dirigono tali attivita') e al codice Istat 2.2.2.1 - Architetti,

pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della

conservazione del territorio (Le professioni classificate in questa

categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti

in materia di design, di pianificazione, conservazione, restauro e

recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della

costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti

industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro

arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su

scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed

estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di

particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e

procedure per garantire la funzionalita' e la sicurezza delle

strutture. Sovrintendono e dirigono tali attivita'; possono

collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che

richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo).

 Attivita' di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici,

attivita' di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale

direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi,

nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea

magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria,

architettura o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua

straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse.

Conoscenza ed uso del metodo BIM (Building Information Modeling).

7. Tecnico di edilizia junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni

assimilate (Le professioni classificate in questa unita' assistono

gli specialisti nella ricerca nel campo dell'ingegneria civile e

nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e

di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e

tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla

costruzione e manutenere tali opere, per controllarne gli impianti,

gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il

funzionamento e la sicurezza) e al codice Istat 3.1.5.2 - Tecnici

della gestione di cantieri edili (Le professioni comprese in questa

categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per

gestire, controllare organizzare e garantire l'efficienza e la

sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili).

 Attivita' di contenuto specialistico: manutenzione degli

edifici, attivita' di progettazione e collaudo di opere da eseguire,

eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli

spazi, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del

PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istruzione

secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico per Geometri o altro

diploma equipollente; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza

dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di

office automation piu' diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM

(Building Information Modeling).

8. Tecnico statistico

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 2.1.1.3.2 - Statistici (Le professioni comprese in questa

unita' conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali della

scienza attuariale e della statistica, incrementano la conoscenza

scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche per

raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire

modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni

statistiche da adottare nei vari settori della produzione di beni e

servizi e della stessa ricerca scientifica).

 Attivita' di contenuto specialistico: rilevazione, raccolta ed

elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attivita'

oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle

misure, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del

PNRR.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea

magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze

statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti per

legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office

automation piu' diffuse.

9. Tecnico di amministrazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica

Amministrazione (Le professioni comprese in questa unita' coordinano

le attivita' degli uffici dell'amministrazione statale, formulano

proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente,

curano l'attuazione dei progetti, delle attivita' amministrative e

delle procedure loro affidate, coordinando le attivita' del personale

subordinato) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o

enti pubblici (Le professioni comprese in questa categoria

affrontano, gestendo e coordinando le attivita' di appositi uffici,

gli aspetti legali propri delle attivita' di organizzazioni, imprese

o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e

tutelandone - eventualmente - gli interessi nelle procedure legali,

nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi;

stilando documenti, contratti e altri atti legali).

 Attivita' di contenuto specialistico: attivita' di

predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa

vigente, curandone l'istruttoria preliminare, esecuzione di altri

atti dell'amministrazione, nell'ambito dell'attivita' amministrativa

di attuazione del PNRR

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale in scienze

dei servizi giuridici, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio

ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze

politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua

straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse.

10. Analista di organizzazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 2.5.1.3.2 - Specialisti dell'organizzazione del lavoro (Le

professioni comprese in questa unita' analizzano e definiscono

l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e

qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure, job

descriptions e istruzioni).

 Attivita' di contenuto specialistico: studio, pianificazione e

miglioramento delle unita' organizzative, dei processi di lavoro e

dell'efficiente utilizzo delle risorse, nell'ambito dell'attivita'

amministrativa di attuazione del PNRR.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea

magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in

giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia,

scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia

del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale

ed altre equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera;

conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni

informatiche di office automation piu' diffuse.

11. Operatore di data entry

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice

Istat 4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio (Le

professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o

altre apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono

e registrano dati o codici, eseguono operazioni di calcolo e di

elaborazione; preparano, modificano, riproducono e trasmettono

documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi

verbali; redigono verbali utilizzando appropriate tecniche di

scrittura e macchine per stenografia-scrittura; trascrivono le

informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione

del suono).

 Attivita' di contenuto specialistico: digitalizzazione e

inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici

dell'amministrazione mediante utilizzo di software specifici,

gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto

informatico, organizzazione di basi di dati, attivita', anche su atti

e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione

dei dati, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del

PNRR.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della seconda area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istruzione

secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera;

conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni

informatiche di office automation piu' diffuse.

 Allegato III

 (art. 13, comma 3)

Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso

 la Giustizia amministrativa

1. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute

ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applicano con

autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali,

con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di

uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessita' non

riservati a qualifiche dirigenziali, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 37, terzo comma, della legge 27 aprile 1982 n. 186,

garantendo lo svolgimento delle attivita' di competenza, con

responsabilita' dei risultati.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea, diploma di laurea o

laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le

professionalita' da selezionare ed eventuali titoli professionali o

abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti

assegnati.

2. FUNZIONARIO INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 In relazione al contenuto specialistico delle conoscenze

possedute, svolge attivita' di: definizione delle specifiche tecniche

funzionali per la progettazione degli applicativi software, del

sistema e della rete; controllo di qualita' di prodotti software e di

soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato;

qualita' e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di

tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative;

individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del

livello di servizio.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea, diploma di laurea o

laurea specialistica o laurea magistrale in informatica, ingegneria

informatica o equipollenti.

3. FUNZIONARIO STATISTICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici,

monitoraggio delle attivita' oggetto di rilevazione, valutazione dei

target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e

l'elaborazione di dati statistici ed effettua elaborazioni anche

complesse.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea, diploma di laurea o

laurea specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche e

scienze statistiche ed attuariali o equipollenti.

4. ASSISTENTE INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

 Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze

teoriche e pratiche, svolge compiti di attivita' operativa ed

istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e

responsabilita', nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo

metodologie definite.

 Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia

retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico

concorso.

 Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istituto

secondario di secondo grado di indirizzo informatico.

 Allegato IV

 (art. 7, comma 1)

 Suddivisione dei profili professionali delle 80 unita' di

personale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze -

RGS

 Tabella 1

 Parte di provvedimento in formato grafico

 Allegato IV-BIS

 (Articolo 17-octies, comma 3)

 Tabella 1

 ===========================================

 | REGIONE | UNITA' |

 +=============================+===========+

 | Piemonte | 12 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Valle d'Aosta | 2 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Lombardia | 12 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Bolzano | 4 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Trento | 3 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Veneto | 9 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Friuli Venezia Giulia | 4 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Liguria | 3 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Emilia-Romagna | 11 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Toscana | 11 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Umbria | 4 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Marche | 5 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Lazio | 9 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Abruzzo | 5 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Molise | 2 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Campania | 7 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Puglia | 10 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Basilicata | 5 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Calabria | 8 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Sicilia | 12 |

 +-----------------------------+-----------+

 | Sardegna | 12 |

 +-----------------------------+-----------+

 | TOTALE | 150 |

 +-----------------------------+-----------+

 Allegato IV-TER

 (Articolo 17-octies, comma 4)

 Tabella 2

=====================================================================

| |RISORSE FINANZIARIE |RISORSE FINANZIARIE|

| REGIONE | 2021 | 2022-2026 |

+==========================+====================+===================+

| Piemonte | 65.330 | 195.988 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Valle d'aosta | 16.332 | 48.997 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Lombardia | 65.330 | 195.988 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Bolzano | 16.333 | 48.997 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Trento | 16.333 | 48.997 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Veneto | 48.997 | 146.991 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Friuli Venezia Giulia | 16.332 | 48.997 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Liguria | 16.332 | 48.997 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Emilia-Romagna | 65.330 | 195.988 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Toscana | 65.330 | 195.988 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Umbria | 16.332 | 48.997 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Marche | 32.664 | 97.994 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Lazio | 48.997 | 146.991 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Abruzzo | 32.664 | 97.994 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Molise | 16.332 | 48.997 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Campania | 32.664 | 97.994 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Puglia | 48.997 | 146.991 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Basilicata | 32.664 | 97.994 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Calabria | 32.664 | 97.994 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Sicilia | 65.330 | 195.988 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| Sardegna | 65.330 | 195.988 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+

| TOTALE | 816.617 | 2.449.850 |

+--------------------------+--------------------+-------------------+